

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

La parte ricorrente allega di aver stipulato, il 19 marzo 2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel giugno 2018 dopo il pagamento di 50 rate su 120.

Pertanto domanda: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.593,32, al netto di € 121,10 già abbuonati, così dettagliati: commissioni bancarie: € 463,05; commissioni finanziarie € 121,10; commissioni accessorie € 926,10; spese fisse: € 204,17; (ii) il riconoscimento degli interessi legali dal reclamo; (iii) la refusione delle spese di assistenza per € 320,00.

L'intermediario, invece, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 50:

- ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, di attivazione e di intermediazione;
- ha affermato di aver rimborsato sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS le commissioni di gestione, in merito alle quali ha comunque dichiarato la propria disponibilità a rimborsare euro 370,44;
- ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso o in subordine, che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata e infine, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 50 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. Consta un abbuono di € 2.319,03 per interessi ed € 121,10 per “commissioni (gestione e bancarie)”. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 19 marzo 2014. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un soggetto appartenente alla rete distributiva; consta l'intervento di un mediatore creditizio, la cui remunerazione si rinviene tra le commissioni addebitate in contratto. È stata versata anche copia del contratto di mediazione, stipulato il 19 marzo 2014, coincidente con quella di stipula del prestito. Sulla base degli orientamenti dei collegi le commissioni di istruttoria (A) e di intermediazione (F) sono da considerare *up front*, mentre quelle di attivazione (B) e di gestione, compresi i costi di gestione documentale, (C) sono da considerare *recurring*. Non constano oneri assicurativi posti a carico del ricorrente.

Sulla base di tali fatti e sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto come pure in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di coordinamento, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alla somma da retrocedere alla parte ricorrente.

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,75%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,28%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				350,00	Upfront	37,28%	130,49		130,49
commissioni attivazione				793,80	Recurring	58,33%	463,05		463,05
commissioni gestione				207,60	Recurring	58,33%	121,10	121,10	0,00
commissioni intermediazione				1.587,60	Upfront	37,28%	591,90		591,90
Totale				2.939,00					1.185,44

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 1.185,44) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.593,32), che ha computato tutti gli oneri da retrocedere col *pro rata* lineare.

Sul capitale come sopra determinato vanno aggiunti gli interessi legali, da riconoscere dalla data della presentazione del reclamo all'intermediario. Non sono invece rimborsabili le spese legali, data la serialità del contenzioso in esame, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.185,44, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA